

## CAPO IV.

*A d u n a n z e.*

## Art. 36.

Le adunanze dei Consigli delle Camere di commercio e industria non sono legali se non v'intervenga la metà almeno del numero dei loro componenti.

Mancando il numero legale, è indetta una seconda convocazione, e le deliberazioni in essa prese sono valide, qualunque sia il numero degli intervenuti, limitatamente però agli argomenti portati all'ordine del giorno della prima convocazione.

Sono eccettuate le deliberazioni relative ai bilanci o a spese che impegnano la Camera per più di un esercizio: per la loro validità è richiesto l'intervento di almeno un terzo del numero dei consiglieri.

Il termine per le convocazioni dei Consigli camerale non può essere inferiore a 10 giorni, tranne i casi d'urgenza, per i quali le Camere possono stabilire nei propri regolamenti interni termini più abbreviati.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Bianchini.

BIANCHINI. Proponerei che alle parole « metà almeno » del primo comma, venissero sostituite le altre « la maggioranza ». Siccome all'articolo 9 abbiamo stabilito che il numero dei membri del Consiglio camerale sarà dispari, ed abbiamo inteso oggi dal relatore che si è stabilita questa disparità perchè si possa avere una maggioranza ed una minoranza, e siccome non so comprendere la metà di un numero dispari, chieggo che invece di dire « la metà » si dica « la maggioranza ». È una modificazione di evidenza intuitiva.

PRESIDENTE. La Commissione accetta questa modificazione?

MORPURGO, *relatore*. La Commissione l'accetta.

PRESIDENTE. E l'onorevole ministro di agricoltura?

LUZZATTI, *ministro d'agricoltura, industria e commercio*. L'accetto anch'io.

PRESIDENTE. Non essendovi altre osservazioni, pongo a partito l'articolo 36 con l'emendamento proposto dall'onorevole Bianchini, accettato dal Ministero e dalla Commissione.

(È approvato).

## Art. 37.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità, il voto

del presidente, o di chi ne fa le veci, è preponderante.

Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende respinta.

Le sedute sono pubbliche, salvo quando si trattino argomenti d'indole personale.

(È approvato).

## Art. 38.

Le norme circa le adunanze, le discussioni, il modo di votazione, e ogni altra materia relativa all'amministrazione interna, sono determinate da un regolamento compilato da ciascuna Camera, da sottoporsi all'approvazione del ministro di agricoltura, industria e commercio, nel termine di due mesi dal giorno dell'inseimento del Consiglio.

(È approvato).

## Art. 39.

Le deliberazioni dei Consigli camerale devono essere, entro 15 giorni comunicate al Ministero di agricoltura, industria e commercio, pubblicate nell'albo camerale e tenute esposte per tutta una settimana, entro i 15 giorni successivi al giorno dell'adunanza nella quale furono prese.

Per le deliberazioni di carattere riservato, le quali non interessino il bilancio, i Consigli possono, caso per caso, decidere che la pubblicazione sia omissa o ritardata.

(È approvato).

## CAPO V.

*Impiegati.*

## Art. 40.

La nomina degli impiegati delle Camere di commercio e industria è fatta dai Consigli camerale in base alla pianta organica e al regolamento del personale, approvati dal ministro di agricoltura, industria e commercio.

La nomina degli inservienti è riservata al presidente.

Per la nomina degli impiegati è obbligatorio il pubblico concorso.

Il concorso per posti di organico, che eventualmene si rendessero vacanti, non sarà obbligatorio per quegli avventizi fuori organico i quali, forniti dei titoli richiesti, siano già stati ininterrottamente tenuti in servizio con incarichi determinati e retribu-